

La seduta comincia alle 14,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Vitali; Palma; Pisapia: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1488-1423-718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vitali; Palma; Pisapia: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti».

Rammento che nella seduta del 12 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali ed era stato fissato per le ore 14 di martedì 18 giugno il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Avverto che sono stati presentati emendamenti al testo in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Faccio presente che l'emendamento Pisapia 1.1 e quello del Governo 1.3, al contrario degli emendamenti del relatore, che non hanno contenuto normativo ma meramente formale, saranno votati in li-

nea di principio ai fini della trasmissione alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Mentre dell'emendamento del relatore 1.2 è evidente la natura formale, ritengo di dover chiarire la portata dell'emendamento del relatore 2.1. Tale emendamento sopprime la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, che specifica, modificando l'articolo 445 del codice di procedura penale, che in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, se vi è costituzione di parte civile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. È quindi necessario sopprimere tale disposizione, in quanto essa è già contenuta nel comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che non è modificato dal testo in esame.

Essendo imminente l'inizio della prevista audizione del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 4 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (C. 718 Pisapia, C. 1423 Palma e C. 1488 Vitali).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, è sostituito dai seguenti:

1-bis. Nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore ai due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata a che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

1-ter. Per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, in caso di pena detentiva

superiore ai due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 non può essere richiesta.

1. 3. Governo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: a che sono sostituite dalle seguenti: al fatto che.

1. 2. Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 1. Relatore.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0003090